

Approvata con deliberazione C.C. n. 3 del 08/01/2024

Il Sindaco illustra la proposta.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13 marzo 2023, esecutiva, il Comune di Carceri ha deliberato di *«richiedere alla Giunta Regionale del Veneto, alla luce dello “Studio di fattibilità per la fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este di farsi promotrice del disegno di legge per la variazione delle circoscrizioni comunali mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este ed istituzione del nuovo comune denominato “Santa Caterina d’Este”, con sede a Carceri»;*
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13 marzo 2023, esecutiva, il Comune di Vighizzolo d’Este ha deliberato di *«richiedere alla Giunta Regionale del Veneto, alla luce dello “Studio di fattibilità per la fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este di farsi promotrice del disegno di legge per la variazione delle circoscrizioni comunali mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este ed istituzione del nuovo comune denominato “Santa Caterina d’Este”, con sede a Carceri»;*
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1066 del 04 settembre 2023, la Regione Veneto ha indetto *«referendum consultivo sul progetto di legge n. 209 concernente la istituzione del nuovo Comune denominato “Santa Caterina d’Este” mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este della Provincia di Padova»;*
- il referendum consultivo ha superato la soglia del *quorum* previsto dalla legge per la fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este nel nuovo Comune denominato *“SANTA CATERINA D’ESTE”;*
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, all’art. 1, commi 117 e seguenti, disciplina diversi aspetti riferiti all’organizzazione e potestà del nuovo Comune a seguito di fusione, precisando (al comma 120) che *«Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso».*

PRESO ATTO di quanto indicato dalla Regione Veneto (<https://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/-il-percorso-della-fusione>) con riferimento al *«Provvedimento legislativo di fusione e adempimenti successivi»*, dove si rileva che *«con la legge regionale di istituzione del nuovo Comune devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate. La legge regionale deve determinare l’ambito territoriale del nuovo Comune e stabilisce le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la fusione dei Comuni. L’ amministrazione regionale per venire incontro alle richieste dei Comuni istituiti a seguito del positivo esito del referendum, ha stipulato accordi con i vari Enti interessati, per agevolare i Comuni nel compimento di alcuni adempimenti post fusione, necessari per rendere operativa la macchina comunale al servizio dei cittadini del nuovo Comune»*, rinviando ad un documento che *«contiene le linee guida per l’attuazione, da parte del Comune neo istituito, degli adempimenti successivi all’avvenuta fusione»*.

RITENUTO DI FORMULARE, nel rispetto delle competenze in capo ai soggetti chiamati dalla legge (Commissario prefettizio e Comitato consultivo) a gestire la fase transitoria fino all’elezione degli organi del nuovo Comune di *“SANTA CATERINA D’ESTE”*, nonché delle indicazioni della Regione Veneto, delle LINEE OPERATIVE PER LA FUNZIONALITÀ DEL NUOVO COMUNE, anche sotto il profilo di natura organizzativa come segue:

LINEE OPERATIVE PER LA FUNZIONALITÀ DEL NUOVO COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

DISCIPLINA NORMATIVA

Le Amministrazioni di Carceri e Vighizzolo d'Este si sono impegnate ad approvare uno Statuto provvisorio che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito (comma 117 della legge n. 56/2004).

«Salva diversa disposizione della legge regionale: a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune; b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica» (comma 124 della legge n. 56/2004).

«In caso di fusione di due o più comuni in uno nuovo, sino all'adozione da parte di quest'ultimo delle determinazioni di competenza, continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali originari, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune» (art. 20 bis, Vigenza degli atti regolamentari, della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25).

Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del nuovo Comune, sino all'approvazione di un nuovo regolamento, sarà quello del Comune di Carceri (comma 124, lettera c) della legge n. 56/2004).

ASPETTI FINANZIARI

«I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente» (comma 119 della legge n. 56/2004).

«Il comune risultante da fusione: a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno; b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti; c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali» (comma 125 della legge n. 56/2004).

«I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa» (comma 132 della legge n. 56/2004): nel periodo transitorio (quello sino all'elezione dei nuovi organi) si manifesta l'interesse a mantenere la differenziazione.

I CONSIGLIERI COMUNALE CESSATI DALLA CARICA

«I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri

organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori» (comma 119 della legge n. 56/2004).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Il personale dipendente in servizio nei Comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este rimangono nelle sedi di servizio dei Comuni originari.

I Responsabili di Area/Servizi, ex art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, (Elevate Qualificazioni, ex Posizioni Organizzative) sono individuati nei Responsabili di Area presenti nel Comune di Carceri, di cui ai decreti del Sindaco di Carceri (tre Responsabili/EQ).

Le Aree sono: 1. Servizi demografici e sociale; 2. Segretaria – Ragioneria; 3. Ufficio Tecnico.

Per la Polizia Locale si conferma il Convenzionamento del servizio esistente, con capofila il Comune di Montagnana.

«Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali ..., dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione» (comma 123 della legge n. 56/2004).

Il Nucleo di Valutazione, il Responsabile per la protezione dei dati (DPO, ex Regolamento UE 679/2016), il Responsabile della sicurezza luoghi di lavoro esterno, il medico del lavoro, il Segretario comunale - in analogia con la figura del revisore dei conti - si manifesta l'interesse di individuare e/o confermare, sino a nuove nomine, le figure già presenti nel Comune di Carceri.

DOCUMENTI E CODICI POSTALI

«Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti» (comma 127 della legge n. 56/2004).

«Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti» (comma 129 della legge n. 56/2004).

VISTO l'art. 42 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali riferito alle competenze del Consiglio Comunale.

VISTI il parere favorevole espresso, ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

CON VOTAZIONE legalmente espressa dai n. 11 Consiglieri presenti:

voti FAVOREVOLI n. 10

astenuti : n. 1 (Chierгато Susanna)

voti contrari: nessuno.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, le LINEE OPERATIVE per la funzionalità del Nuovo Comune di "SANTA CATERINA D'ESTE", nelle more dell'insediamento degli organi elettivi a seguito delle elezioni amministrative.

Non si registrano ulteriori interventi per cui la seduta termina alle ore 20,27.